

Comune di Briga Novarese

Provincia di Novara

Verbale del revisore dei conti n. 7

del 7 settembre 2017

il giorno 15 del mese di settembre 2017, alle ore 10 e trenta, presso il proprio ufficio in Asti, Piazza Medici, 16, il sottoscritto revisore dei conti dottor Alberto Binello, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 15 luglio 2017

- esaminato il piano di revisione straordinaria delle società, ricevuto in data 14 settembre 2017;
- verificato che, dalla documentazione prodotta dal responsabile del servizio finanziario del comune a corredo della suddetta proposta di deliberazione, il comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni che devono essere alienate ai sensi del Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
- Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Alle ore 11 e cinquanta la seduta è sciolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Asti, li 15 settembre 2017

Il revisore dei conti

Dottor Alberto Binello

Revisore dei conti del Comune di Briga Novarese

Provincia di Novara

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Il sottoscritto Alberto Binello, revisore dei conti del comune di Boca, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15 luglio 2017

- Visto l'art. 239 del D. LGS. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.LGS. n. 175/2016;
- Visti gli articoli 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della effettuata ricognizione delle partecipazioni possedute dall'ente;
- Esaminato il parere tecnico contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità vigenti;
- Considerato che il piano trasmesso rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU), dal momento che i commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero); in particolare, il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:
 - l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
 - la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
 - l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
 - l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.
- Considerato che:
 - il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima "adottato" dalla giunta comunale il 28.03.2015 (deliberazione n. 26) e successivamente "approvato" dal consiglio, su proposta del Sindaco, il 29.04.2015 (deliberazione n.9);
 - Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte in data 31.03.2015.
 - La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 10.03.2016, trasmessa alla Corte dei conti il 29.03.2016 e successivamente comunicata al Consiglio comunale per la presa d'atto nella seduta del 05.05.2016 (deliberazione n. 9);

- Considerato che non sono mutati i criteri in virtù dei quali le partecipazioni potevano validamente essere mantenute dal Comune;
- Preso atto che l'ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
 - a. Società Acque Novara VCO , con quota dello 0,551%;
 - b. Consorzio gestione rifiuti medio novarese, con quota dell'1,97%;
- Preso atto che l'ente motiva il mantenimento del possesso delle succitate partecipazioni in ragione delle seguenti considerazioni:
 - Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.LGS. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo del T.U.S.P.;
 - Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
 - Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a);
- Preso atto che pur partecipando l'ente anche a Consorzi, le relative partecipazioni non sono oggetto del piano, essendo i consorzi "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D. LGS. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del piano circa il mantenimento delle partecipazioni.

INVITA L'ENTE

- A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare sull'incidenza sul bilancio complessivo comunale delle spese sostenute per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora dal controllo emergesse un disavanzo.

Asti, li 15 settembre 2017

Il revisore